

**ASSOCIAZIONE DEL CENTRO DI ASCOLTO DI
N.S. DI BONARIA CAGLIARI**



STATUTO con inserite le modifiche predisposte dal Consiglio Direttivo in seduta del 24/5/2019 ed approvate dall'assemblea in seduta del 17/7/2019 e successivamente in seduta del 7/11/2019, nonché nella seduta del 20/12/2022 in attuazione del D.Leg.vo 117/2017

TITOLO I

Denominazione e sede

articolo 1

E' costituita " L'associazione del Centro di Ascolto di Nostra Signora di Bonaria" organizzazione di volontariato (O.D.V), in forma non riconosciuta, in osservanza delle direttive impartite dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n° 117, persegue attività civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Cagliari, presso la parrocchia di Nostra Signora di Bonaria ed ha durata illimitata.

TITOLO II

Oggetto-scopo-soci-patrimonio

articolo 3

L'associazione non ha scopo di lucro, esercita in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale a norma dell'art 1 comma 2 lettera b di cui alla legge 6 giugno 2016 n°106 e successive modificazioni (art 5 comma 1 D.Lgt 3/7/2017 n° 117 C.T.S.).

L'associazione persegue le seguenti finalità:

Promozione della dignità della persona umana mediante l'impegno concreto attuato nelle forme e nei modi consentiti dalla legge per alleviare, per quanto possibile, situazione di disagio ed emarginazione, individuali e collettive tramite lo svolgimento di attività di assistenza sociale e beneficenza.

L'attività viene esercitata dai volontari, mediante le seguenti azioni.

Ascolto per la individuazione dei bisogni, studio delle possibili prospettive di intervento se fattibili con le disponibilità finanziarie, annotazione in apposita scheda sintetica dello

ascolto effettuato, nel rispetto della normativa della privacy, con utilizzo della rilevazione anche in via telematica.

Beneficiari dell'attività sono persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le finalità di solidarietà sociale si intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie vi siano i soci stessi nell'ipotesi in cui costoro si vengano a trovare nelle condizioni di svantaggio di cui sopra.

L'associazione non può svolgere attività rivolta a fini diversi da quelli menzionati nel presente articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse

. Articolo 4

Fanno parte dell'associazione le persone fisiche che condividendone gli scopi, partecipano alla vita ed all'attività di gruppo dandone formale adesione.

Chi si trovi a non poter partecipare alle attività comuni, può continuare a far parte dell'Associazione coltivando la comunione spirituale con il Centro per quello che riguarda gli scopi e le finalità.

Articolo 5

Il patrimonio dell'associazione è costituito innanzitutto dalle quote associative e precisamente dalla quota che ciascun associato deve versare all'atto dell'adesione all'associazione, nonché della quota annuale di iscrizione-

L'importo di detta quota è annualmente determinato dall'assemblea

I versamenti relativi alle quote associative sono a fondo perduto; essi pertanto non sono rivalutabili né in alcun modo ripetibili neppure in caso di scioglimento parziale del rapporto associativo per morte, recesso od esclusione dell'associato, ovvero in caso di scioglimento dell'associazione.

Il patrimonio dell'associazione è altresì costituito da beni immobili e mobili che pervengono alla medesima a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche e/o da avanzi di gestione,, nonché da tutte quelle entrate ammesse ai sensi del D.Leg.vo 117 del 2017

La qualità di associato non è trasmissibile per atto tra vivi o per mortis causa

TITOLO III

Associati-organismi dell'associazione

Articolo 6

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Gli associati hanno parità di diritti ed obblighi.

Le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite e come previsto dall'art 17 comma 3 e 5 del decreto 117, possono però essere rimborsate, se autorizzate dal Presidente dell'Associazione, quelle effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Sono comunque vietati rimborsi spese di tipo forfettario.



Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvare ed osservare lo statuto ed i regolamenti, in caso di diniego questo deve essere motivato. L'esame della richiesta da parte dell'organo competente, dovrà effettuarsi non oltre 15 gg dal suo ricevimento; contro il provvedimento motivato di diniego della richiesta l'interessato potrà ricorrere entro 60 gg dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea che si pronuncerà definitivamente. L'ammissione dei soci avviene secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte secondo i criteri previsti dall'art 21 del richiamato decreto 117. In base all'art 23 comma 1 del CTS, gli associati sono registrati anno per anno nel registro degli associati che ne riporta i dati salienti

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato od autonomo avente rapporto diretto od indiretto con l'Associazione.

Il rapporto associativo si scioglie in caso di morte, decadenza, recesso od esclusione dell'associato.

Il recesso va comunicato per iscritto al Presidente dell'Associazione.

L'esclusione si verifica in seguito a gravi inosservanze dei doveri stabiliti dallo statuto e dei regolamenti, va deliberata dall'assemblea con votazione a scrutinio segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. I soci in caso di recesso od esclusione non possono chiedere la restituzione della quota associativa versata.

Articolo 7

I soci dell'organizzazione godono dei seguenti diritti:

- Eleggere gli organi sociali ed essere eletti;
- Essere informati dell'attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

- Prendere atto dell'ordine del giorno dell'assemblea, prendere visione del rendiconto economico e finanziario, dei verbali degli organi, esaminare i libri sociali;
- Votare in Assemblea;

I medesimi hanno il dovere di rispettare il presente statuto ed i regolamenti;

- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in forma impersonale, spontaneo, senza fini di lucro esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare annualmente la quota sociale determinata dall'assemblea

Articolo 8

Sono organi dell'Associazione:

L'assemblea degli associati

Il consiglio Direttivo

Il Presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.

Ai componenti degli organi richiamati nel presente articolo non spetta alcun compenso, trattandosi di attività che viene svolta in modo gratuito.

A norma dell'art 34 comma 2 del CTS spetta ai componenti degli organi sociali ed ai volontari il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'espletamento delle attività per l'Associazione.

Articolo 9

Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea a maggioranza con la presenza di almeno sette soci, in conformità alle legge, al presente statuto od ai regolamenti vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

1. L'assemblea si riunisce:

2. in via ordinaria una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto finanziario ed economico dell'esercizio precedente entro il 31 Marzo.

3. in via straordinaria, per la discussione dei seguenti argomenti

Nomina del presidente, del vicepresidente, del consiglio direttivo, del segretario e del tesoriere.

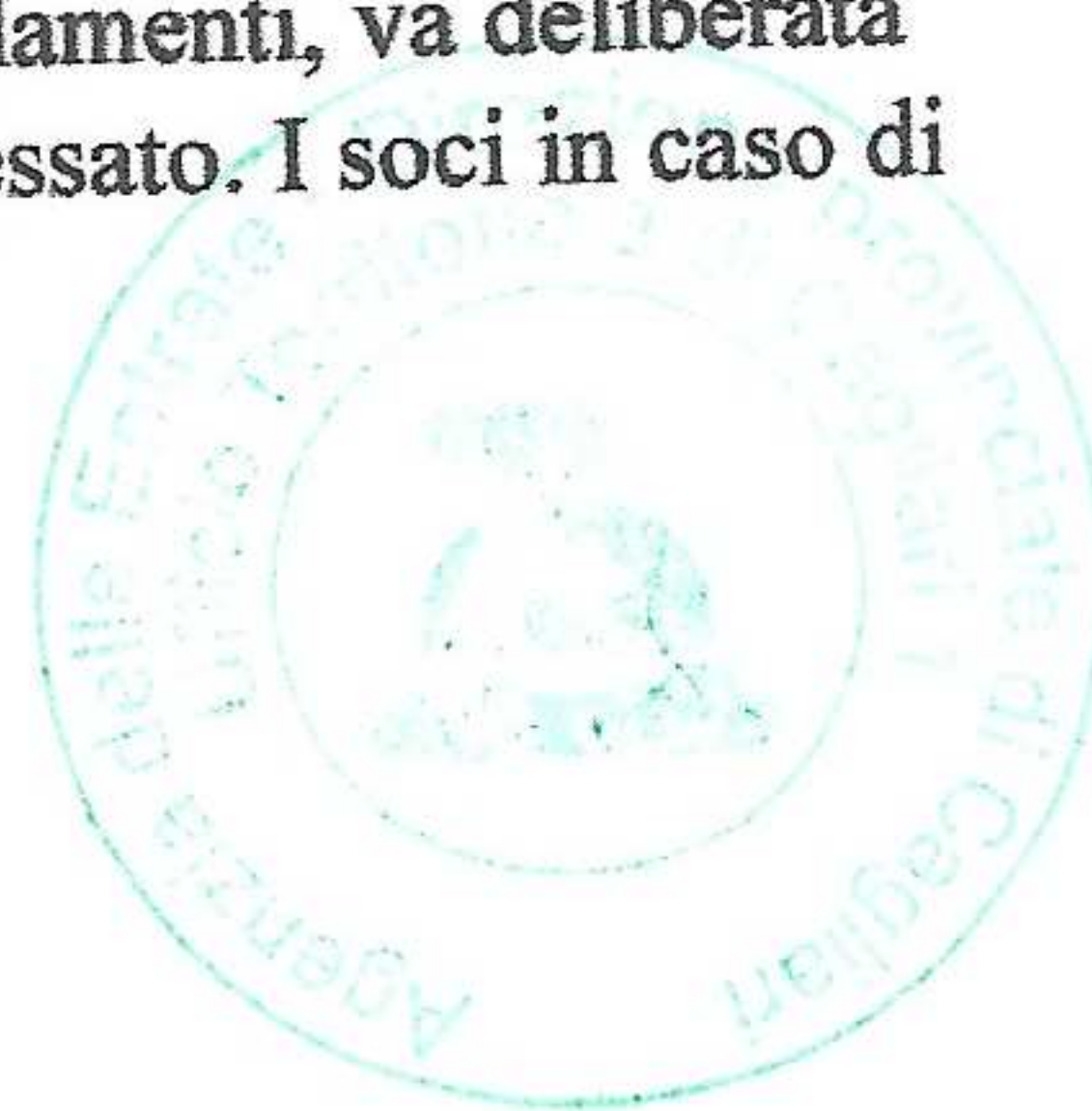
-Delinea gli indirizzi generali dell'associazione.

-Delibera sui ricorsi per mancata accettazione di richieste di nuovi volontari pronunciate dal Consiglio Direttivo.

-Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove le azioni di responsabilità accertate nei loro confronti.

-Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione e le eventuali modifiche.

-Delibera sulle modifiche al presente statuto



Il segretario svolge funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo e coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo nonché del libro degli associati. Predispone la corrispondenza e custodisce tutti gli atti amministrativi dell'associazione.

Articolo 13

Il Tesoriere

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche controlla la tenuta dei registri contabili, predispone il bilancio consuntivo completo del rendiconto finanziario e patrimoniale seguendo il modello indicato dalla Presidenza della Giunta Regionale servizi sociali.

Articolo 14

Libri dell'Associazione

L'associazione per la verifica della sua attività adotta i libri prescritti dalla legge, da tenersi anche con fogli mobili e con stampa a mezzo di computer. I libri comunque indispensabili sono i seguenti:

Il registro dei verbali delle sedute dell'assemblea, del consiglio direttivo, il libro dei soci, tenuti in custodia dal segretario.

Il libro cassa ed i rendiconti di gestione con l'inventario del patrimonio dell'associazione, tenuti dal tesoriere.

Detti libri sono consultabili da chiunque ne faccia istanza.

Le copie richieste sono rilasciate dall'associazione a spese del richiedente.

TITOLO IV

Bilancio- avanzi di gestione

Articolo 15

Bilancio consuntivo

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare.

Per ogni esercizio deve essere predisposto un bilancio consuntivo.

Entro il 28 Febbraio di ogni anno il consiglio direttivo viene convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio dovrà essere depositato presso la segreteria nei 15 giorni successivi alla sua approvazione e data pubblicità con apposito avviso da esporre nella bacheca dell'Associazione, chiunque ne può chiedere copia con istanza scritta dietro pagamento dei costi di riproduzione. Lo stesso bilancio sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente con la deliberazione di approvazione ed accompagnato con relazione esponentiale del Presidente dovrà essere trasmesso alla Presidenza della Regione Sardegna- servizi sociali, quale organo periferico incaricato dal Ministero delle politiche sociali entro il 30 Aprile di ogni anno.

Per quanto riguarda la tenuta dei registri contabili l'associazione deve osservare le disposizioni degli art 13-14-87 del Decr. Lgs. 117/2017.

Articolo 16

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

TITOLO V

Scioglimento-clausola compromissoria-disposizioni finali

Articolo 17



-Delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora sia consentito dalla legge o dal presente statuto.
-Delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L'Assemblea è convocata dal Presidente anche su richiesta di un terzo degli associati o da due componenti del Consiglio Direttivo.
L'assemblea può costituirsi anche in luogo o località diverse dalla sede dell'Associazione purchè in Italia.
L'Assemblea delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti comunque non inferiore a sette e con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.
In seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e con voto favorevole della metà più uno dei presenti fatta eccezione dei sottoelencati casi: approvazione del rendiconto economico e finanziario; adozione e modifiche allo statuto; adozione e modifica del regolamento; scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, per i quali argomenti dovrà rispettarsi il quorum e le maggioranze previste per la prima convocazione.
La seconda convocazione non potrà effettuarsi lo stesso giorno della prima ma non oltre 15 giorni dalla medesima.
Le convocazioni vengono rese pubbliche con apposito avviso da collocarsi nella bacheca dell'Associazione, presso il chiosco della Parrocchia.
Le modalità di convocazione, lo svolgimento delle sedute e le verbalizzazioni sono disciplinate dal regolamento.
Di ogni seduta dell'assemblea dovrà redarsi apposito verbale da inserire nel registro dei verbali del detto organo.
Ciascun associato può presentare non più di tre deleghe.
Le votazioni vengono effettuate con voto palese, salvo i casi di privacy riguardanti persone fisiche, in tal caso la votazione sarà effettuata a scrutinio segreto.

Articolo 9 bis

Il consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da cinque membri effettivi: il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere ed un componente effettivo e due supplenti che intervengono con voto in caso di assenza degli effettivi.
Al consiglio direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione ed amministrazione ordinaria dell'associazione.
I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Detti amministratori sono scelti esclusivamente tra i volontari facenti parte dell'Associazione (art 34 D.legs, 117/2017).
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata da uno dei suoi componenti.
In caso di sostituzione di uno o più consiglieri, si attingerà dalla lista dei non eletti.
Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno tre componenti, compreso il presidente od il vicepresidente.
Le decisioni vengono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. La convocazione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle sedute verranno disciplinate dal regolamento.

Articolo 10

Il Presidente

Al presidente dell'associazione spetta la sua rappresentanza di fronte a terzi ed anche in giudizio.
Su deliberazione del consiglio direttivo il presidente può attribuire la rappresentanza ad un estraneo del consiglio direttivo purchè appartenente all'assemblea.
Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, promuove la loro riforma se ne prospetta la necessità, è il responsabile della privacy, affida agli operatori del Centro l'incarico per il trattamento dei dati personali e vigila sul rispetto della detta normativa, predispone una relazione previsionale e programmatica per la gestione dell'esercizio successivo ed una relazione a consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea contestualmente con il rendiconto finanziario ed economico, trasmette le istanze per la richiesta di contributi per l'associazione comprese quelle da inviare tramite gli intermediari abilitati in via telematica, può incaricare altro componente del consiglio direttivo od in caso di loro assenza un componente dell'Assemblea a svolgere le funzioni di segretario o di tesoriere in caso di assenza od impedimento dei titolari.

Articolo 11

Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni od in caso di dimissioni.

Articolo 12

Il segretario



Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato (O DV) salva diversa destinazione imposta dalla legge secondo quanto previsto dall'art.9 del D.lgs 117/2017. Lo scioglimento va deliberato nei modi già richiamati nell'art.9 del presente statuto.

Articolo 18

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione od interpretazione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo per la nomina dell'arbitro, provvederà il Parroco.

Articolo 19

Disposizioni finali

Per tutto quanto espressamente non disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle norme in materia di enti collettivi contenuti nel libro I°, titolo 2° del codice civile, ed al Decreto legislativo Luglio 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

Mano Piana
Giuseppe Gannelli
Alfredo
Giulio Agn
Giulio Agn
Francesca Savona
Francesca Puscetta
Cherubino



Direzione Provinciale di Cagliari
Ufficio Territoriale di Cagliari
Registrato il 23/01/2023 al n. 130
ESENTE € *Esente*
SI *NO*
Al